STUDIO ASSOCIATO FURLOTTI

Dottori Commercialisti
Revisori Contabili
Consulenti del Lavoro
Avvocati

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Consulenti

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

CIRCOLARE DI STUDIO

CIRCOLARE N. 33/2021

Parma, 25 Novembre 2021

OGGETTO: ESONERO CONTRIBUTIVO DONNE

La legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) all'articolo 1 commi da 16 a 19, ha previsto uno sgravio contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

Lo sgravio è pari al **100% dei contributi a carico del datore di lavoro**, nel limite **massimo di 6'000,00 euro annui,** rapportati ai mesi di vigenza, nel limite mensile di euro 500,00 (6.000,00/12). Rientrano nell'agevolazione, fermo restando il limite massimo indicato, anche i contributi e premi dovuti all'INAIL. L'importo è proporzionalmente ridotto per i rapporti a tempo parziale.

Le lavoratrici che danno diritto all'agevolazione sono**:**

- donne con almeno 50 anni di età disoccupate da più di 12 mesi (è richiesto lo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 150/2015)
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni svantaggiate (tra cui Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)[1]
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, adibite a lavori in settori con elevata disparità di genere[2]

I requisiti devono sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Per rapporti di lavoro *non regolarmente retribuiti* s'intendono i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi, i rapporti di lavoro autonomo con remunerazione su base annuale inferiore a 4'800,00 euro e a 8'145,00 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.

---

1) è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

2) la lavoratrice deve essere assunta o in un settore o in una professione compresi nell'elencazione del decreto del Ministero del Lavoro n.234 del 16/10/2020.

PARMA–43121 (Italia)
Stradello Marche 6
Tel.: +39 0521 23 7578
Fax.: +39 0521 23 6840
CF/P.IVA: 02 431900345

Lo sgravio è previsto per **12 mesi, elevabili a 18** in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
Le assunzioni devono comportare un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. L'incremento deve essere mantenuto tutti i mesi di durata dell'incentivo. L'incentivo è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si raggiunga a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiungimento del limite di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.
Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di lavoro intermittente.

Al fine di poter accedere agli incentivi ricordiamo le condizioni di spettanza comuni a tutte le forme di agevolazione contributiva:

- Il possesso del Durc;
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali e di legge a tutela delle condizioni di lavoro;
- Rispetto dei contratti collettivi di qualsiasi livello vigenti;
- Che l'assunzione non violi un diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
- Il lavoratore non sia stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, da datore di lavoro che abbia una coincidenza di assetti proprietari con il datore di lavoro che assume, o che presenti rapporti di collegamento e controllo con lo stesso.

La presente misura agevolativa è considerata aiuto di Stato secondo la disciplina Europea ed in quanto tale compatibile con il mercato interno nel rispetto del limite massimo di 1.800.000,000 euro per impresa, purchè l'impresa non fosse in stato di difficoltà al 31/12/2019 e che la concessione avvenga entro il 31/12/2021.

L'INPS con messaggio n. 3809 del 05/11/2021, ha comunicato le modalità operative per poter iniziare ad usufruire dello sgravio, unicamente per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Per l'anno 2022 si rimane in attesa di istruzioni.

Ai fini del controllo dell'effettivo diritto all'incentivo sarà necessario che le aziende forniscano la dichiarazione del lavoratore (Allegato 1) unitamente al C2 storico, per la verifica della condizione di mancanza di impiego regolarmente retribuito. Le operazioni di recupero degli arretrati potranno essere effettuate esclusivamente nei mesi di competenza Novembre 2021, Dicembre 2021 e Gennaio 2022, sarà quindi necessario che la documentazione probante venga fornita in tempi utili per poter effettuare i dovuti controlli.

Una volta verificato il rispetto delle condizioni, lo Studio provvederà a inoltrare le domande all'Istituito e, in seguito all'autorizzazione, procederà all'inserimento dell'agevolazione per i mesi arretrati da Gennaio 2021.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Francesca Santini